



SET INFORMATIVO CICLOMOTORE

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Il presente Set Informativo, contenente DIP, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.



Polizza R.C. AUTO Ciclomotori

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. - Impresa di Assicurazioni | Prodotto: Ciclomotore

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell' 11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile dei Ciclomotori, con cilindrata non superiore ai 50cc, per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico) con formula Bonus Malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo
- ✓ **responsabilità civile dei trasportati**: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ **guida con patente scaduta** o con patente estera non convertita
- ✓ **ricorso terzi da incendio**: danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza: solamente per il primo sinistro, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'assicurato, del proprietario e del conducente a € 2.500,00.

Verti risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza, che viene definito massimale. Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a 6,5 milioni di euro per i danni alla persona e 2 milioni di euro per i danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Garanzie opzionali: Tutela giudiziaria.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ **il conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persona e a cose
- ✗ **il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario** di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ **il coniuge non legalmente separato**, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ **i parenti ed affini entro il terzo grado** del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ **i soci a responsabilità illimitata**, se l'assicurato è una società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- ! se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni ai terzi trasportati
- ! se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni
- ! se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge
- ! se il conducente ha meno di 23 anni, qualora sia escluso dalla copertura di polizza
- ! se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile. Sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) sono indicati gli Stati in cui è operante e gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate). La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e devi comunicare, per tutta la durata della polizza, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio, che è determinato per periodi di assicurazione di un anno. Puoi pagare il premio con carta di credito, bonifico bancario e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti". Il premio è comprensivo di imposte e contributo SSN.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza (data di decorrenza), se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro tale data; in caso contrario, la polizza ha validità dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, ossia non è necessario dare disdetta.

L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza; la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto: Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN, per tutte le garanzie acquistate.

Inoltre puoi disdire il contratto in corso di polizza per:

- vendita, consegna in conto vendita, distruzione, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione e furto del veicolo assicurato
- risoluzione consensuale, se non sei stato coinvolto in sinistri.

Nei casi sopra elencati, previa tempestiva comunicazione di disdetta alla compagnia, hai diritto al rimborso della sola garanzia RCA: ti verrà rimborsata la parte di premio già pagata per il periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN.

Assicurazione R.C. auto

CICLOMOTORE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto

(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Verti Assicurazioni S.p.A.

Prodotto Ciclomotori

1 gennaio 2019

Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutarti a capire meglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Prima di sottoscrivere il contratto, devi prendere visione delle condizioni di assicurazione.

Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta all'Albo delle imprese IVASS con il numero 1.00134 Sez.I. - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell'11/12/99

Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); Tel. 02.21.092.300; www.verti.it; Email: informazioni@verti.it;

PEC: verti@pec.verti.it

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2017, è pari a 162,6 milioni di euro di cui: Capitale Sociale interamente versato: 85,8 milioni di euro.

Totale Riserve Patrimoniali: 76,8 milioni di euro.

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.verti.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 160,247 milioni di euro

Requisito patrimoniale minimo (MCR): 65,818 milioni di euro

Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 186,068 milioni di euro

Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 138,918 milioni di euro

Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 116,1%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

| | |
|------------------------|--|
| Massimali | Per la garanzia R.C. auto sono disponibili diversi livelli di massimale: puoi scegliere anche livelli più alti rispetto al massimale minimo previsto per legge, accettando di pagare un premio più alto. Verti offre i seguenti massimali, rispettivamente per danni a persone e per danni a cose: - 6,5 milioni di euro/2 milioni di euro (massimali minimi previsti per legge) - 7 milioni/2,5 milioni - 8 milioni/3 milioni - 10 milioni/4 milioni |
| Garanzie estese | Responsabilità civile trasportati Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza |
| Tipo di guida | Il tipo di guida può essere selezionato tra - Guida esperta riservata ai soli conducenti di età maggiori di 23 anni - Guida libera |

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non sono al momento previste tali opzioni

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono al momento previste tali opzioni

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

TUTELA GIUDIZIARIA - garanzia opzionale

| | |
|---|--|
| Garanzie di base | La garanzia Tutela Giudiziaria è una copertura che interviene in caso di incidenti stradali per richiedere i danni al responsabile civile in sede stragiudiziale e giudiziale oppure per la difesa penale dell'Assicurato. Tale copertura può essere attivata in tutti quei casi in cui la gestione del sinistro non avvenga attraverso l'indennizzo diretto. La garanzia include l'assistenza per la gestione della richiesta di risarcimento con la possibilità di ricorrere a un avvocato e copre le spese legali sostenute dall'Assicurato. |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | <p>I massimali previsto è pari a 7.000.</p> <p>ESCLUSIONI: La garanzia non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in materia fiscale ed amministrativa b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili e) per fatti dolosi delle persone assicurate f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove; k) nei casi di controversie con Verti l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art. 149 Codice delle Assicurazioni m) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con i veicoli non identificati |



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, devi informare Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando ne vieni a conoscenza, chiamando il numero 02 36617010 oppure tramite la tua area personale MyVerti – Richiedi Assistenza. In alternativa, devi inviare comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).

Il conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Ciò anche nel caso in cui il conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del sinistro.

Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del sinistro.

Durante la denuncia telefonica Verti indicherà le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla compagnia.

Procedura per il risarcimento del danno

Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005). L'Impresa risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all'assicuratore del veicolo responsabile.

La CARD si applica se:

- il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli il conducente non riporta lesioni superiori al 9% d'invalidità
 - il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
 - i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
 - i veicoli sono assicurati con imprese che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice delle assicurazioni
 - il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006
- Per avvalerti del Risarcimento diretto devi presentare richiesta risarcitoria a Verti tramite raccomandata a/r, mettendo in conoscenza anche l'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet verti.it nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni.

I termini per la liquidazione del sinistro sono sessanta giorni in caso di soli danni alle cose, oppure novanta giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di Verti sono quindici giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.

Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.

| | |
|--|--|
| | <p>Rimborso del sinistro per evitare il Malus</p> <p>In caso di sinistro con colpa, per evitare maggiorazioni di premio o fruire di riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive del Bonus Malus rimborsando la Compagnia di assicurazione gli importi che ha liquidato per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza del contratto. Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro puoi contattare il Servizio Sinistri Verti al numero 02 36617100 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ti comunicherà direttamente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento direttamente a Verti, in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria - invierà richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A., in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà a inviarti via posta al tuo recapito, una lettera indicante l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A. <p>La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà altresì essere effettuata direttamente da te ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono: 06/85796444; Fax: 06.85796546/547; sito internet: consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it</p> <p>Nel caso di scatto del malus dovuto a segnalazione da parte di altra compagnia di assicurazione tramite la così detta procedura di Riciclo dei sinistri tardivi, il contraente puoi evitare le maggiorazioni contattando direttamente l'altra compagnia.</p> |
| | <p>Gestione da parte di altre imprese: non previste</p> |
| | <p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni ai sensi dell'art. 2952, Il comma, c.c..</p> <p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile secondo quanto previsto dall'art. 2947, III comma, Codice Civile.</p> |
| <p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p> | <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).</p> <p>Nella garanzia RCA, l'impresa di assicurazione eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista ai sensi dell'art.144 del Codice delle Assicurazioni.</p> |
| <p>Obblighi dell'impresa</p> | <p>In tema di risarcimento danni da circolazione, Verti è tenuta, secondo quanto previsto dagli articoli 145, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, se ne sussistono le condizioni, a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno ovvero di comunicare i motivi del suo diniego nei termini qui di seguito indicati:</p> <p>1. per i sinistri con soli danni a cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> – entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, unitamente al "modulo Blu", conosciuto anche come "modulo CAI" (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; – entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa e se il "modulo Blu o CAI" è compilato in ogni sua parte, ma firmato unicamente dal richiedente; <p>In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato</p> |

| | |
|--|--|
| | 2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. I termini per il pagamento da parte di Verti sono quindici giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta. |
|--|--|



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|--|
| Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
| Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|--|
| Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
| Sospensione | Non è prevista la sospensione del contratto. |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|--|--|
| Clausola di tacito rinnovo | La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, non è quindi necessario dare disdetta. L'assicurazione relativa a tutte le coperture inserite in polizza cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza. Le coperture assicurative restano comunque attive per i 15 giorni successivi alla scadenza. |
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
| Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto R.C. auto è rivolto ai proprietari di ciclomotori e a chiunque abbia la necessità di porre il veicolo in circolazione, disponibile alla gestione e alla vendita del contratto a distanza.
L'offerta della garanzia aggiuntiva è destinata a determinati clienti in funzione del loro profilo di rischio.



Quali costi devo sostenere?

L'acquisto della polizza tramite verti.it o il nostro call center non prevede costi d'intermediazione. La Compagnia riconosce una provvigione media dell'8,52% agli intermediari, solo in caso di loro intervento.

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
|--|--|
| All'impresa assicuratrice | <p>Per contattare l'Ufficio Reclami scrivi una email all'indirizzo reclami@verti.it o invia una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); oppure puoi inviare un fax al numero 02 21725041.</p> <p>Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito web www.lvass.it/ "Per i Consumatori", alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida."</p> <p>Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a quarantacinque giorni.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> |

| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali : | |
|---|---|
| Mediazione | <p>È previsto il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria (Legge 9/8/2013, n. 98 che converte e modifica il decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69). Il procedimento s'introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.</p> |
| Negoziazione assistita | <p>L'art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria – l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l'invito del difensore della parte che intende agire all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.</p> |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA ed alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a 15.000€. Si può accedere alla conciliazione in caso di: omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla legge; rifiuto del risarcimento; accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Paritetica basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo indicate sul sito dell' Ania. (per maggiori informazioni vedi il sito internet verti.it nella sezione Sinistri - Cosa fare in caso di sinistro).</p> <p>ARBITRATO IRRITUALE: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall'assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Procedura FIN-NET: In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p> |
|--|---|

Per questo contratto Verti ha predisposto un'area internet riservata al contraente denominata my Verti, che dopo la sottoscrizione potrai consultare e utilizzare per gestire online la tua polizza.



Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono all'interno del DIP, del DIP aggiuntivo e delle Condizioni di assicurazione.

» **Alienazione del veicolo**

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

» **Assicurato**

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

» **Assicurazione**

Garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Cod. Civ.

» **Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio**

Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

» **Azione del fulmine**

Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera

» **Banca dati degli attestati di rischio**

Banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio

» **Banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate)**

Banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto

» **Box**

Luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo

» **Card**

Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto

» **Classe di merito aziendale**

Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata

» **Classe di merito CU**

Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilità delle offerte assicurative R.C. auto

» **Codice delle assicurazioni**

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successivi regolamenti di esecuzione

» **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto

» **Consap S.p.A**

Concessionaria servizi assicurativi pubblici

» **Cose**

Gli oggetti materiali e/o animali

» **Degrado**

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo

» **Denuncia sinistro**

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti

» **Franchigia**

Cifra fissa espressa in Euro che rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno

» **Garage**

Luogo custodito e gestito da imprese di vigilanza pubbliche o private

» **Incendio**

Combustione con sviluppo di fiamma

» **Incidente**

Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato o ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato

» **Indennizzo**

Importo dovuto da Verti all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione

» **IUR: IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL RISCHIO**
Codice che consente di aggiornare, nella Banca Dati degli attestati, la "Tabella della sinistrosità pregressa" del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione

» **IVASS (già ISVAP)**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n.35

» **Massimale**

Massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro

» **Periodo di osservazione**

Periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo

» **Polizza**

Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato ed



è costituito dalla Scheda di Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dalla Carta Verde - se prevista dal contratto - e dal Set informativo

» **P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico

» **Premio**

Importo complessivamente dovuto dal Contraente a Verti, determinato in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria

» **Procedura di riciclo dei sinistri tardivi:**

Procedura automatizzata che attraverso il codice IUR consente di trasmettere tra le varie compagnie eventuali sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto stesso

» **Proprietario**

Intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

» **Proprietà privata**

Luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale

» **Residenza**

Luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia

» **Richiesta danni**

Comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 (risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale

» **Risarcimento**

Importo dovuto da Verti al terzo danneggiato in caso di sinistro

» **Risarcimento diretto**

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da Verti invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

» **Rischio**

Probabilità che si verifichi il sinistro.

» **Rivalsa**

Diritto esercitato da Verti per recuperare, nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che ha pagato a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto

» **Scoperto**

Importo calcolato in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a cari-

co dell'assicurato per ciascun sinistro

» **Sinistro o caso assicurativo**

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

» **Società**

Verti Assicurazioni S.p.A.

» **Stanza di compensazione**

Ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card

» **Strada**

Via pubblica o privata aperta alla libera circolazione

» **Surrogazione**

Diritto che Verti ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato

» **Tutela Legale**

Garanzia Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, art. 163-164-173-174 e correlati

» **Unico caso assicurativo**

Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati

» **Veicolo**

Mezzo, ad uso privato, descritto nella Scheda di Polizza e identificato dal numero di targa o telaio



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CICLOMOTORE

Le Condizioni di Assicurazione Ciclomotore Verti sono seguite dall'Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il Regolamento (UE) 2016/679.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

Verti prevede, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 209/2005, a accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo, anche al fine di controllarne la coerenza con le esigenze assicurative del cliente.



Cosa si intende per contratto adeguato?

La normativa vigente (regolamento IVASS n. 40/2018 Art.58) prevede la verifica dell'adeguatezza del tuo contratto prima dell'acquisto al fine di rendere la polizza coerente con le tue esigenze assicurative.

Il nostro preventivo è personalizzato sulla base delle tue risposte: controlla la correttezza e veridicità dei dati prima dell'acquisto della polizza e segnala eventuali incongruenze. Solo così potrai ricevere un'offerta tarata sulle tue reali esigenze.

Tali verifiche vengono eseguite, principalmente, tramite consultazione delle Banche-Dati pubbliche e private, anche ai sensi dell'art. 134 comma 2 del D.Lgs. 209/2005.

Verti acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla Banca dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative all'attestazione dello stato del rischio.

Se i dati dichiarati nel preventivo non coincidessero con le informazioni fornite dalla Banca dati, Verti potrà richiedere al Contraente l'invio dei documenti indicati al successivo par. 1.5.

In tal caso, non verrà consentita la stipula del contratto sino alla regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, cui oggi le compagnie assicurative sono tenute per legge.

Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del proprietario del veicolo) siano invece acquisiti da Verti

tramite "Preventivo Verti" e quindi direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l'esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate.

Se non emergono anomalie a seguito del controllo della documentazione di cui al successivo par.1.5, Verti, dopo aver verificato il pagamento, provvede a comunicare la copertura assicurativa alla banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe Assicurate) e ad avvertire il Contraente che il veicolo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida.

Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente (ai sensi del regolamento IVASS n.34/2010 e del successivo paragrafo 1.4).

La trasmissione della Carta Verde avverrà su richiesta del Contraente tramite spedizione postale.

In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente.

Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario il pagamento rateizzato, salvo approvazione della finanziaria e alle condizioni previste nel sito www.verti.it e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Cod. Civ. denominati Buoni Acquisto Polizza Verti, le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza che è la data di decorrenza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

1.2 Conservazione della classe di merito maturata



Se il veicolo cambia, posso mantenere la stessa classe di merito?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

1) Nel caso in cui il proprietario rimanga invariato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che il contratto sia reso valido per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, con la conseguente conservazione delle classi di merito

1. Norme Generali



maturata.

Tale diritto può essere fatto valere anche:

- » dal coniuge, persona unita civilmente oppure convivente di fatto
- » in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi
- » in caso di morte del proprietario del veicolo assicurato anche dagli eredi purché conviventi all'atto del decesso con il de cuius
- » in caso di veicolo intestato a portatore di handicap, dagli utilizzatori purché registrati sul libretto quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi
- » in caso di veicolo acquistato in leasing o noleggio a lungo termine con contratto maggiore di 12 mesi, dagli utilizzatori purché registrati sul libretto del veicolo alienato quali intestatari temporanei da almeno 12 mesi

2) In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall'art 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni - Legge n.40 del 02 Aprile 2007 Bersani.

La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe è descritta nell'**Allegato 1**.

1.3 Duplicato del Certificato e della Carta Verde



Non ho più il certificato e la carta verde: posso avere un duplicato?

Si: nel caso in cui il certificato o la carta verde si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, Verti rilascia un duplicato su richiesta del Contraente. Verti si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.4 Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dall'Impresa al Contraente, e viceversa, tramite posta elettronica o spedizione postale. La modalità di ricezione della corrispondenza è comunicata al Contraente

tramite semplice richiesta alla compagnia.

Nel caso in cui il contratto preveda la Carta Verde, il metodo di invio è sempre tramite spedizione postale.

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI

1.5 Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente par. 1.1, Verti, ai fini della stipula del contratto e nell'ambito delle verifiche precontrattuali di cui all'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare ed a titolo esemplificativo, essere richiesti:

- » copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà;
- » eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ.
- » ulteriore documentazione descritta nell'**Allegato 1**.

Il contraente potrà richiederne a Verti la rivalutazione della classe di merito assegnata previa rettifica o aggiornamento delle risultanze pubblicate sulla banca dati di riferimento.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione dello stato di rischio non risulti presente nella banca dati, Verti acquisisce direttamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

1.6 Mancata consegna dei documenti

Ricorda di inviare i documenti richiesti da Verti

Nel caso in cui il Contraente non provveda ad inviare i documenti eventualmente richiesti nel precedente articolo 1.5, il contratto potrà essere assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima dell'accadimento di un sinistro

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima dell'accadimento di un sinistro, Verti dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la



1. Norme Generali

stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. Verti, quindi, entro tre mesi dal giorno in cui viene a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni e della reticenza, può:

- » impugnare la polizza ed agire per l'annullamento del contratto (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave)
- » recedere dal contratto (ove il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave)

A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune e/o provincia) o le caratteristiche tecniche del veicolo.

In tali casi Verti avrà comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia impugnava il contratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, Verti ha diritto al premio dovuto per il primo anno. A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:

- » se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non sono stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA
- » se invece i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) sono stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti, la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA

1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l'indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, – 1893 e – 1894 del Cod. Civ.:

- » non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave
- » sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato

Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Verti eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall'art 144 del Codice delle assicurazioni.

In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integras-

sero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Verti, a mezzo di comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:

- » se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non sono stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA
- » se invece i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti, la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA

1.9 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Verti, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali.

1.10 Conducente di età inferiore a 23 anni

Sono autorizzati alla guida solo i conducenti di età superiore a 23 anni. Il Contraente potrà comunque richiedere che la copertura non abbia limitazioni di guida.

In caso di sinistro, se il ciclomotore è guidato da un conducente di età inferiore a 23 anni e le coperture non sono prestate senza limitazioni di guida, Verti, relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, eserciterà il diritto di rivalsa totale o parziale per le somme che ha eventualmente pagato a terzi, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle assicurazioni e in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali.

Verti non eserciterà il diritto di rivalsa, nel caso in cui il veicolo al momento del sinistro, sia guidato da un addetto alla riparazione del veicolo stesso



1. Norme Generali

nell'esercizio delle sue funzioni oppure nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante

Modifiche al contratto

1.11 Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:

- » deve aver già inviato i documenti richiesti al par 1.5
- » deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti

Le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sono illustrate nella tabella di cui all'**Allegato 2**.

1.12 Sostituzione con un altro veicolo



Cosa succede se cambio il veicolo?

Ferme le condizioni indicate al par. 1.2 Conservazione della classe di merito maturata, il **Contraente può**, in corso di contratto, **sostituire il veicolo assicurato** con conseguente conguaglio del premio, **mantenendo la classe di merito maturata**.

Verti invierà i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde, se prevista in contratto, del veicolo precedentemente assicurato.

Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato:

- » classe di merito di Bonus/Malus 14 nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia un'autovetture, un motociclo o un Taxi
- » forme tariffarie Franchigia Fissa ed assoluta e Tariffa Fissa nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare appartenga a una tipologia differente da autovettura, motociclo e Taxi (per maggiori informazioni, vedi il Set informativo Multisetore disponibile sul sito internet www.verti.it)

1.13 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. La richiesta di cessione di contratto dovrà avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di 7 giorni dallo stesso.

In tal caso Verti prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo proprietario del veicolo dovrà stipulare un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe di merito 14.

Il Contraente è tenuto a distruggere la carta verde, se prevista in contratto, e il certificato in suo possesso.

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto, Verti provvederà ad aggiornare il contratto inserendo i dati del nuovo proprietario ed assegnando la classe di merito 14.

1.14 Risoluzione del contratto

1) il contratto può essere risolto:

- » su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo), dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato
- » in caso di furto, dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle autorità competenti
- » in caso di consenso tra Verti ed il Contraente, in assenza di sinistri di qualsiasi tipo e dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale, che deve essere corredata dalla dichiarazione di aver distrutto la Carta Verde, se prevista in contratto, e il Certificato di assicurazione

In tutti le ipotesi sopra indicate, solo per garanzia Responsabilità Civile e ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, Verti rimborserà la parte di premio già pagata per il periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Fatto salvo il caso di furto, **il Contraente è tenuto a distruggere la carta verde, se prevista in contratto, e il certificato in suo possesso.**

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a fornire a Verti il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista dal contratto).

Il rimborso del premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla



ricezione di tutta la documentazione richiesta.

Nel caso in cui il veicolo assicurato sia un ciclomotore non munito del certificato di circolazione e della targa prevista dal D.P.R. n. 153/2006, la risoluzione del contratto è possibile solo in caso di certificata demolizione.

2) Il contratto deve essere risolto in caso di decesso del proprietario del veicolo e conseguente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il de cuius all'atto del decesso.

Verti, solo per la Garanzia Responsabilità Civile e ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all'erede legittimo la parte di premio già pagata per il periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo SSN. Il rimborso sarà calcolato a partire dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, che deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- » dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista in contratto)
- » certificato di morte
- » documento comprovante la qualità di erede. Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal proprietario del veicolo, il rimborso verrà accreditato a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione corredata da:
- » dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista in contratto)
- » certificato di morte

1.15 Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde

La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione della carta verde, se prevista in contratto e certificato.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Verti ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

1.16 Reclami

Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento:

- » **Servizio Sinistri** (denuncia e informazioni)
- » **Servizio Clienti** (assistenza post stipula e modifiche di polizza)

» **Servizio Rinnovi** (assistenza per rinnovo della polizza) disponibili al numero 02.36617100

Di seguito si riporta la procedura da seguire per l'inoltro dei reclami, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, e successive modifiche.

In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, i Clienti Verti potranno contattare l'**Ufficio Reclami** via e-mail all'indirizzo reclami@Verti.it; scrivere una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); oppure inviare un fax al numero 02.21725041, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo Facsimile reperibile sul sito www.ivass.it "Per i Consumatori", alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06.42.133.206, corredando l'esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile disponibile sul sito www.ivass.it "Per i Consumatori", alla sezione Reclami, con: nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e copia dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Successivamente l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni; acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all'IVASS. Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo.



1. Norme Generali

In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, di cui all'art.132 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, i termini di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 6 del Regolamento 24 del 19 Maggio 2008, sono dimezzati.

In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (inraccicabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante. L'IVASS riporta sul proprio sito internet (www.ivass.it) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. L'ivass non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all'attribuzione di responsabilità ove questi implicino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all'Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell'ivass i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per controversie derivanti dal presente contratto l'azione in giudizio è subordinata, quale condizione di procedibilità, all'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da R.C. auto, l'azione in giudizio è invece subordinata, quale condizione di procedibilità, all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014.

1.17 Regime fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

| GARANZIE | IMPOSTE |
|----------------------------|---------|
| RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | *23.00% |
| TUTELA GIUDIZIARIA | 12.50% |

* comprensivo del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10.50%.

Avvertenza: in base all'art.17 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, le province possono variare l'aliquota base della Responsabilità Civile Auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di residenza del proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo www.finanze.gov.it.

1.18 Diritto d'accesso agli atti d'impresa

Verti, ai sensi dell'art. 146 del codice delle assicurazioni e del relativo regolamento attuativo decreto ministeriale n. 191/2008 provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del contraente/assicurato..

1.19 Incidenti stradali con controparti estere

L'assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica secondo le modalità illustrate nel DIP Aggiuntivo alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?" dovrà procedere come di seguito dettagliato.

Incidente sul territorio italiano con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo con targa estera, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all' UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec.uci.mi.it. L'UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.

Incidente sul territorio estero con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veicolo con targa estera, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella



straniera: per individuare correttamente, l'assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 06.85796270 – indirizzo email richieste.centro@consap.it – indirizzo PEC centroinformazioni@pec.consap.it - www.consap.it). Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <http://www.consap.it/servizi-assicurativi/centro-di-informazione/>. Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata

In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la Consap, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

Disposizioni di legge

1.20 Oneri fiscali e di legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.21 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Si raccomanda l'uso dei presidi di sicurezza obbligatori (art. 171 e 172 del Codice della Strada).

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Verti è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Set Informativo, verranno pubblicati sul sito internet www.Verti.it.

Amministratore Delegato
Enrique Flores-Calderón

Enrique Flores - Calderón

2. Responsabilità Civile Auto



Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.

Il Contratto è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede:

- » Riduzioni di premio in assenza di sinistri nel periodo di osservazione
- » Maggiorazioni di premio in presenza di sinistri nel periodo di osservazione o nel caso in cui Verti abbia ricevuto da parte di altra compagnia di assicurazione, tramite la c.d. procedura di "riciclo" dei sinistri "tardivi", indicazione che il veicolo è stato coinvolto in sinistri, pagati fuori dal periodo di osservazione, che hanno dato luogo a pagamenti per risarcimenti per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato

2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti

Ci sono delle condizioni aggiuntive nella tua polizza: vediamole in dettaglio.

» Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'assicurato, del proprietario e del conducente a € 2.500,00.

» Responsabilità civile trasportati

Il contratto copre la responsabilità civile dei trasportati nel caso cagionino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.

» Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita

Verti, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. auto nel DIP alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'ineroperatività della garanzia, qualora il conducente, pur essendo in possesso di idonea pa-

tente, abbia involontariamente omesso di:

- » rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro 3 mesi dalla data del sinistro
- » effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro 3 mesi dalla data del sinistro

2.2 Estensione territoriale



Dove posso circolare con la mia polizza?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e della Serbia.

Verti, a seguito della richiesta del Contraente, invierà in corso di contratto la Carta Verde.

La copertura Carta Verde vale per il territorio degli Stati le cui sigle internazionali riportate sulla stessa non siano barrate ed è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio

2.3 Gestione delle vertenze

Verti assume a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, incaricando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Verti non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.



3. Tutela Giudiziarla

Le garanzie descritte in questa sezione sono valide solo se riportate nella scheda di polizza e sono prestate, per ciascun sinistro, con applicazione dello scoperto e relativo minimo o della franchigia pattuiti e indicati nella scheda di polizza.

3.1 Oggetto dell'assicurazione

1. Verti, alle condizioni della presente polizza **e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

2. Tali oneri sono:

- » le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo
- » le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Verti ai sensi del Par. 3.6 - 4
- » le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Verti ai sensi del Par. 3.6 - 5
- » le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale)
- » le spese di giustizia
- » il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell' Par. 3.4 - 3

3.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- » regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo
- » ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa

2. Verti non si assume il pagamento di:

- » multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere
- » spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale)

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

3.3 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- » **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento**, per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali
- » **il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge e o di contratto**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza nel caso di controversie contrattuali**

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Verti, nei modi e nei termini del Par. 3.4, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta dal Contraente.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- » **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse**
- » **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

3.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a Verti al numero 02.36617010 (o tramite l'indirizzo di posta elettronica denuncetutelalegale@verti.it)** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire a Verti notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla



data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a Verti contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Verti e lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Verti.

3.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- » informare immediatamente Verti in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- » **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

3.6 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Verti si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del par. 3.4 - 3.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se **l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Verti.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con Verti.**

6. Verti non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi**

tra l'Assicurato e Verti la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Verti avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

3.7 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. **Spettano invece a Verti, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate trattativamente e/o stragiudizialmente.**

3.8 Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione Responsabilità Civile Auto cui si riferisce.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

3.9 Assicurati

Le garanzie previste al Par. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:

» **al Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

» In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente **deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono per:

- **il Contraente-Assicurato**, come persona fisica, il coniuge e i figli minori
- **i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia** quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assi-



curazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contratente.

3.10 Prestazioni garantite

Le garanzie previste al Par. 3.1 Oggetto dell'Assicurazione vengono prestate fino ad un massimale di € 7.000 per caso assicurativo senza limite annuo, per le seguenti prestazioni:

» Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi.**

In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita **limitatamente ai sinistri stradali gestiti con la Procedura di risarcimento (art. 148 D.Lgs. n. 209/2005).**

Quanto sopra, opera a parziale deroga di quanto disposto dal Par. 3.11 Esclusioni lett. i) nel solo caso di violazione dell'Art. 186 NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool).

» Sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato.

» Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**

Verti provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire a Verti il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera **a parziale deroga della lettera a) Par. 3.11 Esclusioni limitatamente alla materia amministrativa.**

» **Errata variazione dei punti:** ricorso verso l'illegittima variazione di punti, comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

» L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

3.11 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove
- k) nei casi di controversie con Verti;
- l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura Procedura di risarcimento diretto Art. 149 Codice delle Assicurazioni.
- m) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato



Come funziona la forma del Bonus Malus per l'assegnazione della classe di merito?

La forma Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione.

In caso di assenza di sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia R.C. auto in vigore all'atto del rinnovo i coefficienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.

| Evolutione delle classi di bonus malus | Coefficienti di determinazione del premio | Evolutione delle classi di bonus malus | Coefficienti di determinazione del premio |
|--|---|--|---|
| 1 | 0,48 | 10 | 0,78 |
| 2 | 0,52 | 11 | 0,85 |
| 3 | 0,60 | 12 | 0,91 |
| 4 | 0,62 | 13 | 1,10 |
| 5 | 0,64 | 14 | 1,33 |
| 6 | 0,66 | 15 | 1,35 |
| 7 | 0,68 | 16 | 1,80 |
| 8 | 0,71 | 17 | 2,00 |
| 9 | 0,76 | 18 | 2,25 |



Cos'è il periodo di osservazione?

È il periodo che viene preso come riferimento per l'applicazione delle regole evolutive della classe di merito CU.

» **veicolo assicurato per la prima annualità:**

il periodo va **dal giorno della decorrenza** della copertura assicurativa **a 60 giorni prima della scadenza**

» **annualità successive alla prima:** il periodo **inizia 60 giorni prima della decorrenza** della copertura assicurativa **e termina 60 giorni prima della scadenza**

In ogni caso, Verti comunicherà, tramite la procedura di riciclo dei sinistri tardivi e i pagamenti di sinistri avvenuti al di fuori del periodo di osservazione per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

L'art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modificato dall'art 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella sotto:



VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI

| Evolutione Classi di bonus malus | Variazione percentuale |
|----------------------------------|------------------------|
| 2 - 1 | -7,7% |
| 3 - 2 | -13,3% |
| 4 - 3 | -3,2% |
| 5 - 4 | -3,1% |
| 6 - 5 | -3,0% |
| 7 - 6 | -2,9% |
| 8 - 7 | -4,2% |
| 9 - 8 | -6,6% |
| 10 - 9 | -2,6% |
| 11 - 10 | -8,2% |
| 12 - 11 | -6,6% |
| 13 - 12 | -17,3% |
| 14 - 13 | -17,3% |
| 15 - 14 | -1,5% |
| 16 - 15 | -25,0% |
| 17 - 16 | -10,0% |
| 18 - 17 | -11,1% |

All'atto della stipula del contratto la classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente da Verti per via telematica tramite la banca dati degli attestati di rischio, fermo restando il diritto di Verti di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assicurati.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione dello stato di rischio non risulti presente sulla banca dati degli attestati, Verti acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Cod. Civ., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito.

Ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, Verti rende disponibile l'attestazione dello stato del rischio sul sito internet www.Verti.it nella sezione dedicata dell'area personale.

Il contraente può richiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite email.

Verti si impegna inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus



| | Situazione veicolo / contrattuale | Classe CU di assegnazione | Documentazione da inviare |
|---|--|--|--|
| 1 | Veicolo già assicurato in forma bonus malus con o senza franchigia | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione. | <ul style="list-style-type: none"> » Eventuale dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno » copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/certificato di idoneità tecnica; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
| 2 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata) | <ul style="list-style-type: none"> » Eventuale dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
| 3 | Veicolo già assicurato in forma bonus malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | <ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, in caso di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, e appendice di sospensione nel caso in cui il contratto risulti risolto per mancata riattivazione delle garanzie oppure carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |



Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus

| | | | |
|---|--|--|--|
| 4 | Veicolo già assicurato in forma bonus malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione scaduta da oltre 5 anni | Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio è inferiore/uguale alla classe di merito 14 ovvero classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore | <ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/certificato di idoneità tecnica; » dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto oppure documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
| 5 | Veicolo rubato, assicurato in forma bonus malus con o senza franchigia | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione. | <ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente » copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
| 6 | Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata). | <ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente » copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente compagnia » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
| 7 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA, ovvero oggetto di contratto ceduto | Classe di merito 14 | <ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica nonché appendice di cessione contratto » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |



Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus

| | | | |
|----|---|---|--|
| 8 | Veicolo assicurato presso compagnia estera | Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata) ovvero Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU | <ul style="list-style-type: none"> » dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa e dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ., nel caso in cui dalla dichiarazione della precedente compagnia risulti che il contratto sia scaduto da oltre 3 mesi; » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
| 9 | Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avvenuta da oltre un anno oppure nei casi non espressamente indicati | Classe di merito 18 | <ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) <p>Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi.</p> |
| 10 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma bonus malus con o senza franchigia presso Verti | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato | <ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica; » dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato oppure certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |



Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus

| | | | |
|----|---|--|--|
| 11 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma bonus malus con o senza franchigia presso altra Compagnia | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato | <ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica; » copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato » dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato oppure certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
| 12 | Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | <ul style="list-style-type: none"> » eventuale dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ., nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno » documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
| 13 | Veicolo assicurato con contratto temporaneo | Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se sul contratto non è indicata la classe CU di assegnazione | <ul style="list-style-type: none"> » copia del contratto temporaneo e dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui lo stesso risulti scaduto da oltre 3 mesi, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ. » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |



Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CICLOMOTORE

| | | | |
|----|---|---|---|
| 14 | Recesso in seguito all'esercizio del diritto di ripensamento. | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. | <ul style="list-style-type: none"> » dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l'esercizio del diritto di ripensamento » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà / certificato di idoneità tecnica » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
| 15 | Risoluzione consensuale prima della scadenza annuale. | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. | <ul style="list-style-type: none"> » dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale; » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
| 16 | Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio se i veicoli appartengono alla medesima tipologia ovvero Classe di merito 14 se i veicoli appartengono a tipologia diversa | <ul style="list-style-type: none"> » documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
| 17 | Veicolo già assicurato con un'altra compagnia di assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio ovvero classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore | <ul style="list-style-type: none"> » dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la classe CU » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà/ certificato di idoneità tecnica » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |



Quale documento viene utilizzato per determinare la classe di merito?

Il documento di riferimento per la determinazione della classe di merito è l'**attestato di rischio**.

Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006 occorre:

- » in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
- » in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione

Importante: nella tabella della sinistrosità pregressa, gli anni che riportano la sigla N.A. (veicolo Non Assicurato) anziché un numero, non sono considerati anni senza sinistri.

Tabella di conversione

| Anni senza sinistri | Classe di merito |
|---------------------|------------------|
| 5 | 9 |
| 4 | 10 |
| 3 | 11 |
| 2 | 12 |
| 1 | 13 |
| 0 | 14 |

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Verti abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità

principale del conducente del veicolo assicurato. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento di danni, anche parziale, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutte le attestazioni dello stato del rischio, consente al contraente/proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. auto.

Come previsto dall'art.134 del Codice delle assicurazioni, le informazioni relative all'attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.

L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia ai sensi dell'Art 134 comma 3 del Codice delle assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- » cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
- » risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
- » mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus



| Classe di merito | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | | | | |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------------|
| | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 Sinistri | 4 o più Sinistri |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
| 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
| 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Allegato 2 - Modifiche al Contratto



| Tipo di modifica | Modalità |
|--|--|
| Sostituzione con un altro veicolo | Comunicare la modifica al servizio clienti Verti al numero 02.36617100 e inviare: <ul style="list-style-type: none"> » libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » appendice firmata |
| Trasferimento di proprietà con cessione di contratto | Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto); » copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà - tramite il form alla pagina https://www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure - via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) Il modulo con la richiesta di cessione di contratto può essere scaricato dal sito internet www.verti.it nella sezione "Già clienti". |
| Trasferimento di proprietà senza cessione di contratto | Inviare copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà <ul style="list-style-type: none"> - tramite il form alla pagina https://www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure - via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) |
| Risoluzione del contratto per cessazione del rischio | Inviare: <ul style="list-style-type: none"> richiesta di risoluzione di contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e atto comprovante l'alienazione del veicolo. In particolare per: <ul style="list-style-type: none"> » atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà, in caso di vendita » attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo » certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo, in caso di demolizione - tramite il form alla pagina https://www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure - via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) Il modulo può essere scaricato dal sito internet www.verti.it nella sezione "Già clienti". |
| Risoluzione del contratto per furto | Inviare copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente: <ul style="list-style-type: none"> - tramite il form alla pagina https://www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure - via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) |
| Risoluzione consensuale | Inviare: <ul style="list-style-type: none"> richiesta di risoluzione del contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e dichiarazione di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità del contratto - tramite il form alla pagina https://www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure - via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) |



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al cliente e potenziale cliente la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("prevenzione") e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Infor-

mativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria del cliente e potenziale cliente.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e potenziale cliente, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Il cliente e potenziale cliente garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.

INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI

| | |
|---------------------------------|---|
| Titolare del trattamento | Verti Assicurazioni S.p.A. |
| Finalità del trattamento | <p>Prevenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> » Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo » Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE » Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo » Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE » Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi |
| Legittimazione | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge |



| | |
|---|--|
| Destinatari | I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all'interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della prevenzione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società che erogano Servizi a favore di Verti. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare. |
| Diritti del cliente e potenziale cliente | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati. |
| Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A. |

In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.



INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare del Trattamento

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i "Dati") dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l'"interessato") inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- **Denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.a. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
- **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- **Recapito Telefonico:** + 39.02.217251
- **Indirizzo web:**

www.verti.it/contattaci - Sezione Privacy

Contatto del Data Protection Officer:

DPO@verti.it

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.a. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Finalità del trattamento dei Dati

Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e potenziale cliente, direttamente o attraverso un intermediario, eventualmente integrati con dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi possa essere effettuato, per le seguenti finalità:

- a) calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("Preventivazione") mediante una delle seguenti modalità:

- i. inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
- ii. per il calcolo del preventivo per una polizza della responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie, inserendo solamente alcuni dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus-malus", etc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (es.: carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la cd. Preventivazione "veloce". Omettendo tali dati, non obbligatori, si otterrà una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a sua scelta, in un preventivo generato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte sua di tutti i dati necessari.

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l'interessato ed anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio a scadenza del suo contratto assicurativo di una email con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Quando il cliente e potenziale cliente decide di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento i Dati includeranno anche quelli relativi alla sua carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pa-



gamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;

- b)** gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed investigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tarifarie;
- c)** trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto precontrattuale e/o contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi. L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
- d)** comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 34/2010 dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per

la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network;

- e)** previo suo consenso, invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso comprendere anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base di detti profili saranno adottate delle decisioni automatizzate.

3. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. "catena assicurativa"; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentratore dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.



4. Dati relativi allo stato di salute

Ai fini della Prevenzione non è prevista la raccolta ed il trattamento di Dati relativi allo stato di salute da parte di Verti. In caso di sinistro, Verti potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Dati relativi allo stato di salute dell'interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 c), per le sole finalità di cui al punto 2 b).

5. Periodo di conservazione dei Dati

Se la prevenzione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati. Se la Prevenzione, invece, conduce alla conclusione del contratto assicurativo i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l'obbligo di conservazione stabilito dalla legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata.

6. Legittimazione per il trattamento dei Dati

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall'interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità specificate al precedente punto 2 è l'esecuzione del contratto assicurativo.

La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e per l'offerta futura di prodotti e servizi di cui al precedente punto 2 è il consenso che l'interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso condizioni la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Verti i suoi Dati per la sottoscrizione del contratto di assicurazione. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l'impossibilità da parte di Verti di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.

7. Destinatari dei Dati

I Dati del cliente e potenziale cliente potranno: a) essere conosciuti all'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. "catena assicurativa". I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Prevenzione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costantemente

tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;

b) essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;

c) con inclusioni di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:

- agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;

- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);

- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;

- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Nell'ambito delle comunicazioni sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati



verso paesi terzi o verso organizzazioni internazionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Europea in tal senso. I trasferimenti di Dati verso paesi terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei dati adeguato dovranno essere effettuati solo in condizioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.

Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della comunicazione e del trasferimento dei Dati stessi verso paesi terzi in cui possono essere utilizzati.

8. Accesso al sito verti.it e relativi servizi

L'accesso al sito verti.it e relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente.

Durante la navigazione sul sito www.verti.it/assicurazioni, viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.

Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.

Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere "occupate" da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo

9. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l'interessato ha i seguenti diritti:

- » Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia in o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- » Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
- » Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.

- » Richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.
- » Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati, in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
- » Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
- » Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si ponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) oppure collegandosi al sito www.verti.it/contattaci, sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.



INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

SEZIONE I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

- Verti Assicurazioni S.p.A. è una società soggetta alla direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
- Verti Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS e ne è soggetta a controllo.
- Sede legale: via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI), Italia
- Recapito Telefonico: 02.21092.300 - indirizzo di posta elettronica: informazioni@verti.it - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): verti@pec.verti.it
- Sito internet: www.verti.it

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'impresa

Contattando il servizio clienti di Verti Assicurazioni S.p.A. il cliente potrà ricevere le informazioni e l'assistenza al fine di scegliere il prodotto più indicato. La Compagnia non fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente.

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il personale dipendente di Verti Assicurazioni S.p.A. direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di assicurazione percepisce una retribuzione annua lorda regolamentata dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione.

A tale compenso si aggiunge una componente variabile subordinata al raggiungimento di obiettivi di produzione, qualitativi e quantitativi, che non è inclusa nel premio assicurativo corrisposto dall'Assicurato.

SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il contraente ha facoltà di:

- inoltrare, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, reclamo iscritto a Verti Assicurazioni S.p.A. contattando l'Ufficio Reclami via e-mail all'indirizzo reclami@Verti.it, via fax al numero 02.21725041 oppure tramite lettera da inviare a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06.42.133.745/353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.
- avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.



Sommario

| | |
|---|----|
| GLOSSARIO | 1 |
| CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CICLOMOTORE | 3 |
| 1 - NORME GENERALI | |
| Informazioni relative al contratto | 3 |
| 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | 10 |
| 3 - TUTELA GIUDIZIARIA | 11 |
| Allegato 1 – La disciplina del Bonus Malus | 14 |
| Allegato 2 – Modifiche al contratto | 23 |
| INFORMATIVA PRIVACY | |
| AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 | 24 |
| Allegato A | 26 |
| Allegato 4 | 30 |

